

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)



Regolamento per l'applicazione della nuova IMU –
Imposta Municipale Propria

(Art. 1 commi 738-783 Legge 160/2019 del 27/12/2019)

(Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 17 del **08/08/2020**)

INDICE

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

Art. 2 – Oggetto

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

Art. 4 – Soggetto Passivo

ART. 5 – BASE IMPONIBILE

Art. 6 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 7 – ABITAZIONE PRINCIPALE – DEFINIZIONE

Art. 8 – Assimilazioni ad abitazione principale ex legge

ART. 9 – Assimilazione ad abitazione principale

Art. 10- Aree fabbricabili

Art. 11 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 12 - Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta

Art. 13 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

ART. 14 – Riduzione base imponibile – Immobili Concessi In comodato

Art. 15 – Riduzione – Agevolazione Immobile Locato a Canone Concordato

Art. 16 – Esenzioni (per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali)

Art. 17 – ESENZIONI

Art. 18 – Versamenti

Art. 19 - Importi minimi per versamenti e rimborsi

Art. 20 – Dichiarazione – Termini e Modalità

Art. 21 - Funzionario responsabile e accertamenti

Art. 22 - Accertamento con adesione

Art. 23 - Sanzioni e interessi

Art. 24 Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

Art. 25 – Rimborsi

Art. 26 – Contenzioso

Art. 27 - Entrata in vigore

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Martirano Lombardo, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Martirano Lombardo, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastrati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

4. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
5. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
6. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del Comune, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 4 – Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

ART. 5 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in Comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

5. Il Consiglio Comunale approva annualmente le aliquote e detrazioni d'imposta nei limiti della normativa vigente.
6. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...” (modificato art. 15 Bis lettera a) D. L. 30/04/2019 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019”
7. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Art. 7 – ABITAZIONE PRINCIPALE – DEFINIZIONE

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e dal numero dei soggetti avente diritto.

Art. 8 – Assimilazioni ad abitazione principale ex legge

Sono assimilati per legge alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie";
- c) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. - Modifica art. 1 comma 741 lettera C n. 4 L. 160/2019
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

A tali ipotesi di assimilazione il comma 15 della legge di stabilità 2016 aggiunge le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, così come definite dalla legge.

ART. 9 – Assimilazione ad abitazione principale

Oltre alle assimilazioni che operano ex legge, il Comune di Martirano Lombardo considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 10 - Aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

3. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.

4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

7. Sono valide le delibere di Giunta che hanno fissato i valori venali delle aree fabbricabili ai fini IMU.

Art. 11 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente; nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di IAP, nel caso di società cooperative o di capitali, vi deve essere almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) in possesso della qualifica.

2. Come previsto dall'art. 1 comma 743 della L. 160/2019, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad una medesima area fabbricabile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e

nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 12 - Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta

In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di MARTIRANO LOMBARDO sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e confermato art.1 comma 758 lettera d) L. 160/2019.

Art. 13 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), ex Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso. Ove risulti inagibile o inabitabile una singola unità immobiliare, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alla singola unità immobiliare inagibile o inabitabile e non all'intero edificio. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000.

4. Le dichiarazioni di inagibilità o di inabitabilità se dichiarate da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva, devono essere consegnate, unitamente alle dichiarazioni di variazione modello ministeriale dell'Imposta Municipale Propria entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione. La dichiarazione di variazione modello ministeriale dell'Imposta Municipale Propria deve essere presentata anche per la cessazione delle condizioni che hanno reso l'immobile inagibile o inabitabile. E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali denunce.

ART. 14 – Riduzione base imponibile – Immobili Concessi In comodato

Si dispone la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori / figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile del 50%, opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di lusso.

Si richiede quale adempimento a carico del comodante, l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU , entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento, a nulla rilevando le precedenti dichiarazioni o comunicazioni

inviata al Comune di MARTIRANO LOMBARDO, il soggetto passivo deve attestare nella dichiarazione Imu la sussistenza di tutti i requisiti.

In caso di mancato adempimento del contribuente, pur mantenendo il diritto all'agevolazione troverà applicazione una sanzione minima di € 50,00.

Art. 15 – Riduzione – Agevolazione Immobile Locato a Canone Concordato

Ai fini IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune come altri fabbricati ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

Si richiede quale adempimento a carico del locatore, l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU , entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento, a nulla rilevando le precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate al Comune di MARTIRANO LOMBARDO, il soggetto passivo deve attestare nella dichiarazione IMU la sussistenza di tutti i requisiti.

In caso di mancato adempimento del contribuente, pur mantenendo il diritto all'agevolazione troverà applicazione una sanzione minima di € 50,00.

Art. 16 – Esenzioni (per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali)

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, le esenzioni si applicano, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b),c),d),e),f), h), i), del D.Lgs. 504/92 unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

Art. 17 – ESENZIONI

Sono esclusi dalla tassazione i fabbricati rurali strumentali;

Sono esenti dall'imposta Municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, tale fattispecie di applica anche al fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. C) , D), e F) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

Art. 18 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, da effettuarsi secondo il numero di rate e le scadenze stabiliti dallo Stato è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro il 31 dicembre del medesimo anno.

3. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 19 - Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 5,00.

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,52, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

3. Non vengono rimborsate le somme IMU erroneamente versate per la parte allo Stato.

Art. 20 – Dichiarazione – Termini e Modalità

1. I soggetti passivi d'Imposta devono presentare la Dichiarazione per l'imposta municipale propria utilizzando l'apposito modello ministeriale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, anche in forma telematica.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
3. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, può essere consegnata o direttamente a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica certificata. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.

Art. 21 - Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Dal 01 gennaio 2020 gli avvisi di accertamenti emessi dagli enti locali in merito ai tributi propri ed entrate patrimoniali, relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti, saranno immediatamente esecutivi, ad essi pertanto non seguirà l'atto di ingiunzione.
Il nuovo avviso di accertamento esecutivo conterrà l'intimazione al pagamento del tributo acquisendo la natura di titolo esecutivo.
Il nuovo avviso di accertamento costituisce già titolo per la riscossione coattiva del tributo e per l'esecuzione forzata, in assenza di incasso da parte dell'ente impositore.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 22 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all' Imposta Municipale Propria. l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo IMU risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario inviati dall'Ente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
 - 1) Gli interessi di mora, relativi all'emissione di avvisi di accertamento esecutivi sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
 - 2) Gli interessi di rateazione di avvisi di accertamento esecutivi, sono pari al vigente tasso d'interesse legale incrementato in due punti percentuali.
 - 3) Sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 24 Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche titolare di Posizione organizzativa.

Art. 25 – Rimborso

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Martirano Lombardo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Non si dà luogo al rimborso di somme, a titolo di sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 16,52. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 26 – Contenzioso

Dall' 01/01/2016 contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, così come introdotto dall'art. 9 del D LGS . 156 del 24/09/2015 introducendo l'istituto del reclamo/mediazione.

A seguito della modifica introdotta dall' art. 10, comma 1 del DL n. 50/2017 per gli atti impugnabili dal 01/01/2018 la soglia di valore delle controversie tributarie interessate all'obbligo di reclamo e di mediazione tributaria sale da € 20.000,00 a € 50.000,00.

Per quanto riguarda il valore della controversia, questa si calcola secondo i criteri dettati dall'art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992, ovvero considerando la sola imposta, al netto di sanzioni ed interessi. Negli atti di irrogazione della sole sanzioni, il valore è dato dall'ammontare di queste. Nel caso di reclamo cumulativo ovvero più atti di accertamento, il valore va calcolato con riferimento ad ogni singolo atto e non alla sommatoria delle imposte di tutti gli atti.

Il contribuente deve preliminarmente presentare istanza di reclamo/mediazione al Comune di Martirano Lombardo, Piazza Papa Giovanni XXIII° ,1 , altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla CTP.

L'atto contenente sia il ricorso che l'istanza di reclamo- mediazione, va notificato al Comune di Martirano Lombardo con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. La presentazione dell'istanza reclamo/mediazione comporta la sospensione per 90gg della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo tributario per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Scaduto tale termine senza alcun accordo, iniziano nuovamente a decorrere i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.